

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

649° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2000

—————

INDICE

Commissioni permanenti

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.	<i>Pag.</i>	3
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	5

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	86
--	-------------	----

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2000

408^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Chiti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n.266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FALOMI ricorda che la legge finanziaria per il 1999 aveva già a suo tempo modificato la materia in esame passando dal regime del rimborso dello Stato alle Poste a quello del contributo diretto dello Stato alle imprese operanti nel settore. Secondo la legge finanziaria, tale nuova disciplina sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2000, ma, considerato che la fase attuativa si è rivelata più complessa del previsto, il decreto legge in esame, nel testo originario, aveva previsto una proroga dell'entrata in vigore del nuovo regime al 1° gennaio 2001. La Camera dei deputati, successivamente, ha introdotto una modifica volta a fare ulteriormente slittare tale termine al 1 gennaio 2002.

Dopo aver evidenziato che il provvedimento ha anche il pregio di introdurre un obbligo di rendicontazione quadrimestrale da parte delle Poste, conclude auspicando una rapida conversione in legge, tenuto conto che presso l'altro ramo del Parlamento si è registrata unanimità di consensi.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore BALDINI, il quale chiede di conoscere l'esatto ammontare del contributo dello Stato e la sua incidenza sui costi sostenuti dalle imprese.

Il senatore VEDOVATO esprime l'avviso favorevole del suo Gruppo all'approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche.

Il senatore GERMANÀ lamenta il fatto che nel regime attuale lo Stato effettua il rimborso solo a favore di Poste italiane Spa e non anche delle agenzie di recapito private, nonostante il settore sia stato ormai definitivamente aperto al libero mercato.

Conclusosi il dibattito, replica brevemente il relatore FALOMI, il quale osserva come con l'entrata in vigore del nuovo regime viene data soluzione anche al problema posto dal senatore Germanà: il contributo diretto alle imprese, infatti, ha senso proprio perché il mercato postale è stato liberalizzato.

Il sottosegretario CHITI ricorda in primo luogo che per tutto il 2001 continuerà a vigere il vecchio sistema, mentre il contributo diretto alle imprese scatterà dal 1 gennaio 2002 secondo quanto unanimemente indicato dalla Camera dei deputati. Peraltro, con il passaggio al rimborso diretto alle imprese si produrrà anche una restrizione dell'area dei beneficiari: il provvedimento, infatti, mira essenzialmente a sostenere l'editoria minore *non profit*. Ad esempio, le pubblicazioni interamente autofinanziate dalla pubblicità non potranno essere ammesse al contributo.

Per quanto concerne i quesiti del senatore Baldini, osserva che, mentre è possibile quantificare il contributo complessivo dello Stato, che viene indicato dalla legge finanziaria per il 2001 in 430 miliardi, non è possibile prevedere, in un regime di libero mercato, l'incidenza del contributo stesso sui costi complessivi sostenuti dagli operatori.

Conclude ricordando che il regolamento di attuazione ha superato l'esame del Consiglio di Stato ed è ora alla registrazione della Corte dei conti. Esso sarà pertanto operativo prima delle date previste.

La Commissione, su proposta del Presidente PETRUCCIOLI, conviene quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 8 novembre il termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2000

471^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono i ministri per i lavori pubblici Nesi, per l'ambiente Bordon ed il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

– e voto regionale n. 260, ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa agli emendamenti già illustrati all'articolo 2.

Il relatore VELTRI invita al ritiro dell'emendamento 2.1, mentre è contrario su tutti gli altri emendamenti ad eccezione dell'emendamento 2.5, di cui auspica una riformulazione che ne consenta la convergenza come subemendamento al proprio emendamento 2.2; sull'emendamento 2.6 si rimette al Governo.

Il senatore MANFREDI, a nome del senatore Pianetta, accoglie l'invito e riformula l'emendamento 2.5 in un nuovo testo, che poi trasforma nel subemendamento 2.2/1. Riformula altresì l'emendamento 2.0.7 nel subemendamento 2.2./4, invocando la necessità di evitare dissesti mediante un programma di disalvei. L'accelerazione procedurale voluta nell'emendamento 2.2 non sarebbe altrimenti efficace, essendo appesantita dal

comma 4; l'Autorità di bacino, poi, non dovrebbe avere competenze operative, esaurendosi come sede di programmazione ed anche quest'ultima risulterebbe di difficile attuazione vista la ristrettezza della scadenza di cui al comma 6.

Il sottosegretario CALZOLAIO si uniforma ai pareri del relatore, dichiarandosi favorevole al subemendamento 2.2/1 e contrario all'emendamento 2.6.

Il senatore RONCHI condiziona il ritiro dell'emendamento 2.1 alla riformulazione dell'emendamento 2.2 del relatore, per quanto riguarda sia il comma 4 che il comma 5.

Il ministro NESI lamenta che il comma 4 dell'emendamento 2.2 prevede competenze in capo ad un comitato tecnico, laddove sarebbe stato preferibile riferirsi direttamente all'Autorità di bacino.

Il senatore PASTORE riformula gli emendamenti 2.6 e 2.13 come subemendamenti, rispettivamente 2.2/2 e 2.2/3; per prevenire dissesti occorre infatti dragare fiumi che, come quello di Pescara, da anni sono pieni di inerti non solo alluvionali, ma anche inquinanti.

Il senatore RIZZI, espresse perplessità sull'opportunità del comma 3 dell'emendamento 2.2, ravvisa nel comma 8 una copertura finanziaria irrisoria che, a fronte delle nuove, gravose incombenze attribuite al personale esistente, determinerà una corsa alla spesa, con conseguente messa a disposizione delle magre risorse ai più fortunati o ai meglio informati.

Il senatore MAGGI stigmatizza l'appesantimento procedurale contenuto nel comma 4, nonché il brevissimo termine di cui al comma 7 e l'assenza del soggetto che emana l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al medesimo comma 7 dell'emendamento 2.2.

Il senatore RONCHI – dopo aver evidenziato l'appesantimento di spesa che rischia di verificarsi, ai sensi del comma 8, per il transito dei finanziamenti per il Ministero dei lavori pubblici – dichiara che il subemendamento 2.2/4 non accelera realmente le procedure, ma avrebbe l'unico effetto di statuire l'assenza di canone concessorio. Controbatte il senatore MANFREDI, secondo cui il disalveo può essere nell'interesse delle pubbliche amministrazioni; il senatore BORTOLOTTI dichiara che i piani stralcio già contemplano misure manutentorie, per cui occorrerebbe evitare di procedere su un piano parallelo, mentre il senatore VEDOVATO paventa possibili divaricazioni interpretative sul comma 8, sul quale si soffermano anche il presidente GIOVANELLI ed il sottosegretario CALZOLAIO.

Replica agli intervenuti il relatore VELTRI, che accetta di riformulare l'emendamento 2.2 in un nuovo testo che recepisce taluni dei suggerimenti emersi: un'estensione dei termini; il riferimento all'Autorità di bacino al comma 4; un'aggiunta alla lettera c) del comma 2 concernente il dragaggio degli inerti; l'adozione per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'atto di cui al comma 7; il riparto tra regioni dei finanziamenti di cui al comma 8; misure idonee a prevenire e contrastare le situazioni di rischio menzionate al comma 5; meccanismi di pianificazione vigenti citati al comma 4.

La molteplicità degli uffici lamentata al comma 4 è invece necessaria a ricomprendere tutte le competenze esistenti; lamenta poi l'assenza di collaborazione con il relatore da parte del Ministero dei lavori pubblici, che liquida con riferimenti alle prassi amministrative in atto le proposte faticosamente concordate in sede parlamentare per rendere più efficace la difesa del suolo. Respinge l'invito del senatore Ronchi a riferirsi direttamente al materiale litoide, invece che agli inerti, nonché quello di veicolare l'erogazione della spesa alle regioni attraverso il Ministero dell'ambiente.

Il senatore PASTORE ritira il subemendamento 2.2/2; il sottosegretario CALZOLAIO si rimette alla Commissione sul nuovo testo dell'emendamento 2.2.

Il senatore RONCHI insiste per la votazione dell'emendamento 2.1, lamentando l'incidenza – sulla medesima materia della pulizia degli alvei e della loro manutenzione – di due diversi regimi, sperequati anche e soprattutto sotto il profilo della spesa: mentre il relatore faticosamente elabora una discreta proposta di mediazione con il nuovo testo del suo emendamento 2.2 (che mobilita appena 3 miliardi di risorse), opera già il diverso meccanismo procedurale recato dall'ordinanza di protezione civile n. 3090. La sua attuazione scavalca totalmente le competenze esistenti (con termine perentorio di sette giorni per le Autorità di bacino) e dispone di 150 miliardi di lire per lavori che si tradurranno in un vero e proprio programma di interventi straordinari sul Po.

Nonostante i reiterati inviti di Relatore e Governo, disponibili a riconsiderare una diversa riformulazione in Assemblea, il senatore Ronchi non ritira l'emendamento 2.1 e si dichiara semmai favorevole ad un accantonamento degli articoli 2 e 3.

Il senatore MANFREDI aderisce all'ipotesi di accantonamento, ma il relatore VELTRI la esclude ed il presidente GIOVANELLI dispone il passaggio alle votazioni.

L'emendamento 2.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conviene sul subemendamento 2.2/1, mentre respinge – con separate votazioni – i subemendamenti 2.2/3 e 2.2/4.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento 2.2 (nuovo testo) come subemendato. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.5, 2.0.1, 2.0.2/1, 2.0.2 e 2.0.3, richiamando il parere contrario della 5^a Commissione permanente; invita al ritiro dell'emendamento 2.0.4.

Il sottosegretario CALZOLAIO si uniforma al parere del relatore.

Il senatore MANFREDI respinge l'invito e dichiara voto favorevole all'emendamento 2.0.5; pur condividendone la *ratio*, su di esso dichiara voto contrario il presidente GIOVANELLI, che ritira anche il subemendamento 2.0.2/1.

Posti ai voti sono poi respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.0.5, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Il senatore FASSONE, su invito anche del senatore Ronchi, ritira l'emendamento 2.0.4, che però è fatto proprio dai senatori MANFREDI, PICCIONI, COLLA e MAGGI e, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con il parere favorevole del sottosegretario CALZOLAIO, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti già illustrati all'articolo 4.

Il senatore VELTRI presenta l'emendamento 4.58 ma, in considerazione della necessità di richiedere il parere della 5^a Commissione, lo ritira. Ritira altresì l'emendamento 4.33.

Il presidente GIOVANELLI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,45.

Il relatore VELTRI si dichiara favorevole agli emendamenti 4.12, 4.17, 4.25 e 4.32.

Invita a riformulare gli emendamenti 4.9 e 4.21.

Si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.13, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 4.23, 4.26 e 4.27.

Si dichiara contrario, invitando al loro ritiro ed alla convergenza sul suo emendamento 4.0.4 (secondo nuovo testo), sui seguenti emendamenti: 4.53, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.22, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.41, 4.44, 4.48, 4.51

e 4.52. Esprime altresì parere contrario, invitando i presentatori a ritirarli, sui seguenti emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4: 4.0.1, 4.0.3, 4.0.5/1, 4.0.5/2, 4.0.5/3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.18 e 4.0.19.

Il presidente GIOVANELLI ritira gli emendamenti 4.51, 4.0.5/3 e 4.0.6. Riformula quindi l'emendamento 4.21 in un nuovo testo.

Il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 4.9 in un nuovo testo.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, in considerazione della scelta compiuta dal relatore e dal Governo di presentare, rispettivamente, gli emendamenti 4.0.4 (secondo nuovo testo) e 4.0.5; esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.12, 4.18, 4.24, 4.26, 4.27, 4.38, 4.54 e 4.55. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.13, 4.23, 4.42, 4.43, 4.45 (ad eccezione che sulla prima parte di tale emendamento sulla quale si rimette alla Commissione), 4.47, 4.49, 4.50, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17 e 4.0.20. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.0.21 e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno ed invita il relatore a ritirare l'emendamento 4.40 e a riformularlo per presentarlo eventualmente in Assemblea. Circa gli emendamenti 4.0.4 (secondo nuovo testo) e 4.0.5, si riserva di verificare quale delle due proposte emendative sia preferibile.

Il senatore CARCARINO presenta un subemendamento all'emendamento 4.0.4 (secondo nuovo testo), volto a chiarire la situazione di quelle imprese che hanno contratto mutui agevolati sulla base della legge n. 35 del 1995 e che sono state nuovamente danneggiate dall'alluvione dello scorso mese di ottobre. Al riguardo fa presente che ha potuto verificare la copertura finanziaria di tale proposta emendativa.

Il senatore DONDEYNAZ invita il relatore a riformulare l'emendamento 4.0.4 (secondo nuovo testo) inserendovi i contenuti dell'emendamento 4.4, per quanto riguarda l'individuazione dei comuni, e osserva che in tal modo si supererebbe il parere contrario della 5^a Commissione permanente.

Il senatore RESCAGLIO, facendosi interprete delle attese delle popolazioni danneggiate dai recenti eventi alluvionali, auspica che l'esame del provvedimento possa proseguire in modo più rapido e concreto.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che scriverà una lettera al Presidente del Senato auspicando che, per la discussione in Assemblea

del provvedimento, gli emendamenti recanti le firme di almeno otto senatori vengano ricevuti fino al momento di inizio della discussione.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

472^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

- e voto regionale n. 260, ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Visto che il senatore PREIONI insiste per la votazione dell'emendamento 4.53, questo è posto ai voti e respinto dalla Commissione, che, con separata votazione, respinge poi l'emendamento 4.1.

Il senatore RIZZI fa propri gli emendamenti 4.2 e 4.6 e respinge l'invito a ritirarli.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Su invito del relatore VELTRI, stante il parere contrario della 5^a Commissione, il senatore DONDEYNAZ ritira l'emendamento 4.4 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea; ritira anche l'emendamento 4.8.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 4.5.

La Commissione respinge l'emendamento 4.6; indi risulta approvato l'emendamento 4.7.

Il senatore RIZZI accetta di riformulare l'emendamento 4.9 in un nuovo testo che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Il senatore COLLA insiste sull'emendamento 4.10, che risulta respinto dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi accolti dalla Commissione gli emendamenti 4.11 e 4.12, di contenuto identico.

Risultano poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 4.17 e 4.18, di contenuto identico.

Il senatore RIZZI insiste per la votazione per l'emendamento 4.19 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 4.20.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.21 (nuovo testo), mentre respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.22 e 4.23.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi accolti dalla Commissione gli emendamenti 4.24 e 4.25, di contenuto identico; indi sono accolti gli emendamenti 4.26 e 4.27, con separate votazioni.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31, mentre approva l'emendamento 4.32.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 4.34, il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 4.35, mentre il senatore RIZZI insiste sull'emendamento 4.36.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.36 e 4.37.

La Commissione accoglie con unica votazione, gli emendamenti 4.38 e 4.39 di contenuto identico.

Il relatore VELTRI ritira l'emendamento 4.40, seguito dal senatore CARCARINO che ritira l'emendamento 4.41.

Il senatore DONDEYNAZ insiste sull'emendamento 4.42, che risulta respinto dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 4.43.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.54, risultandone precluso l'emendamento 4.44.

Non facendosi osservazioni sull'emendamento 4.45 si procede per parti separate.

Dopo che la Commissione ha accolto il comma 9-*bis* dell'emendamento 4.45, il comma 9-*ter* del medesimo emendamento – sul quale annuncia voto favorevole il senatore CARCARINO – risulta respinto dalla Commissione, che approva poi l'emendamento 4.55.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.47, cui aggiunge firma; analoga condotta tengono i senatori CARCARINO, COLLA, RIZZI, RESCAGLIO e MANFREDI.

La Commissione conviene all'unanimità sull'emendamento 4.47.

Il senatore CARCARINO fa proprio l'emendamento 4.48 e lo ritira.

Il senatore DONDEYNAZ insiste per la votazione dell'emendamento 4.49, cui aggiungono firma i senatori RIZZI, MANFREDI e COLLA.

L'emendamento 4.49 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore RIZZI stigmatizza l'assenza del Governo che, a fronte delle argomentazioni svolte in dichiarazioni di voto, non ha la possibilità di ravvedersi e mutare il proprio parere negativo.

L'emendamento 4.50 è respinto dalla Commissione, mentre i senatori GIOVANELLI e DONDEYNAZ ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.51 e 4.52.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Il relatore VELTRI insiste sulla votazione degli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5, nonostante la riserva espressa dal Governo in sede di parere: un ulteriore ritardo dell'*iter* andrebbe contro anche l'interesse del Governo stesso. Suggestisce poi di ritirare il subemendamento 4.0.4/1, dovendo essere trasmesso in 5^a Commissione e comportando perciò analogo rischio di ritardi.

Il senatore CARCARINO accoglie l'invito, riservandosi di ripresentare il subemendamento in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 4.0.4 (secondo nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi o assorbiti l'emendamento 4.0.5 ed i subemendamenti ad esso riferiti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.13. Risultano poi respinti in unica votazione gli emendamenti 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16 e 4.0.17, di contenuto identico.

Dopo che risulta respinto l'emendamento 4.0.18, il senatore RIZZI insiste per la votazione dell'emendamento 4.0.19, che è respinto dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 4.0.20.

L'emendamento 4.0.21, dopo prova e controprova, è infine approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4835 martedì 7 novembre alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835**al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.1**

RONCHI, BORTOLOTTO

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.2/1

PIANETTA, MANFREDI

*All'emendamento 2.2, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:**«a-bis), Gli involucri artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe».*

2.2/2

PASTORE, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

All'emendamento 2.2, al comma 2, lettera c), aggiungere in fine: «in particolare la mancanza di costanti e periodiche opere di dragaggio.».

2.2/3

PASTORE, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*All'emendamento 2.2, dopo il comma 5, inserire il seguente:**«5-bis. Nel caso in cui per la mancata effettuazione di opere di dragaggio la profondità del letto del fiume abbia subito una riduzione di oltre un terzo di quella precedente l'ultimo dragaggio i relativi inerti possono essere smaltiti in mare anche in deroga all'attuale legislazione».*

2.2/4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

All'emendamento 2.2, aggiungere in fine il seguente comma:

«9. Le Autorità di bacino predispongono norme per interventi finalizzati alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:

- a) suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;
 - b) assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;
 - c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;
 - d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti».
-

2.2

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le strutture di cui al successivo comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua, le relative pertinenze e nelle aree demaniali, attraverso sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al precedente comma 1 sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
- d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Le medesime strutture di cui al precedente comma 1 provvedono ad effettuare, entro la medesima data, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 provvedono le Regioni d'intesa con le Province, con la collaborazione degli uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche, del corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al successivo comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino predispongono, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, piani straordinari di manutenzione dei territori, contenenti le priorità definite sulla base del rischio. I piani straordinari di manutenzione, corredati da tempi, modalità di attuazione e stima di risorse umane e finanziarie, sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al precedente comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 5, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al Sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Entro il 15 dicembre 2000, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 5, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo.

8. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 4 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di

base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le strutture di cui al successivo comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua, le relative pertinenze e nelle aree demaniali, attraverso sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al precedente comma 1 sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Le medesime strutture di cui al precedente comma 1 provvedono ad effettuare, entro la medesima data, nell'ambito degli ordinari stanziamenti

menti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 provvedono le Regioni d'intesa con le Province, con la collaborazione degli uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche, del corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al successivo comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al precedente comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al Sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Entro il 31 dicembre 2000, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 5, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo.

8. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2.3

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Gli uffici preposti», fino a: «sistemati sopralluoghi finalizzati», con le seguenti: «Le Amministrazioni statali e regionali preposte ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, predispongono, d'intesa tra loro nei bacini idrografici di rilievo nazionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma di attività straordinarie di polizia idraulica sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze, finalizzato».

2.4

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «Le rilevazioni sono effettuate», con le seguenti: «Il programma è predisposto».

Conseguentemente sopprimere il testo della lettera g).

2.5

PIANETTA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis), I bacini artificiali, acquisendo per quelli controllati dal servizio dighe i dati dell'ultimo monitoraggio».

2.5 (nuovo testo)

PIANETTA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis), Gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe».

2.6

PASTORE, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, lettera c), alla fine aggiungere: «in particolare la mancanza di costanti e periodiche opere di dragaggio».

2.7

MANFROI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Di ciascun sopralluogo», fino a: «strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata», con le seguenti: «Il programma, corredato da tempi e modalità di attuazione e relativa stima di risorse umane e finanziarie è inviato».

2.8

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «della legge 18 maggio 1989, n. 183», aggiungere le seguenti: «nonché alle competenti commissioni parlamentari. I verbali, le note di commento e la relazione finale di ciascun sopralluogo, di cui al presente comma saranno inviati ai consiglieri comunali del comune ove sono stati effettuati i sopralluoghi».

2.9

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, sostituire le parole: «dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli», con le seguenti: «nel programma di cui al comma 1, le regioni e le province autonome hanno facoltà di avvalersi della collaborazione degli», e sostituire le parole da: «gli uffici tecnici», fino a: «di bonifica», con le seguenti: «degli uffici tecnici erariali e dei consorzi di bonifica».

2.10

COLLA

Sopprimere il comma 5.

2.11

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Nelle situazioni di carenza», fino a: «e successive modificazioni. A tal fine», con le seguenti: «Per le attività più urgenti previste nel programma».

2.12

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

Dopo le parole: «Nelle situazioni di», aggiungere le seguenti: «accertata».

2.13

PASTORE, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui per la mancata effettuazione di opere di dragaggio la profondità del letto del fiume abbia subito una riduzione di oltre un terzo di quella precedente l'ultimo dragaggio i relativi inerti possono essere smaltiti in mare anche in deroga all'attuale legislazione».

2.0.5

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto

idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie risorse per le attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché per le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, informatici e cartografici e per la copertura finanziaria afferente la revisione degli strumenti urbanistici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del programma di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio

dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Per le regioni Emilia Romagna e Veneto il programma di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e detriti.

12. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

13. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

14. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.000 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte».

2.0.1

CECCATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che

deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 500 miliardi per il 2000, in lire 500 miliardi per il 2001, in lire 500 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.0.2/1

GIOVANELLI

All'emendamento 2.0.2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le regioni Emilia Romagna e Veneto il programma di interventi urgenti di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e detriti».

2.0.2

SILIQUNI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi della legge

29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed

in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

2.0.3

PREIONI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183 e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attra-

verso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere

la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

2.0.4

FASSONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e della regione autonoma Valle d'Aosta, colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. I sindaci hanno facoltà, in deroga temporanea alla normativa vigente, di provvedere all'immediata rimozione dagli alvei dei detriti e del materiale ligneo e litoide trasportato dai fatti alluvionali. L'intervento è rigorosamente limitato alla messa in sicurezza delle sezioni idrauliche di loro competenza, deve essere preceduto dalla notifica all'autorità idraulica

competente almeno tre giorni prima, ed eseguito con l'assistenza di un tecnico designato dalla stessa, o, in difetto, da un funzionario designato dalla regione entro il giorno indicato.

2. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza, i sindaci dispongono, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi, che non debbano essere conferiti in discarica.

3. L'intervento di cui al comma 1 può essere attuato anche attraverso concessione di estrazione, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente. Il progetto può prevedere la compensazione del costo dell'asportazione, della sistemazione e delle spese ed imposte connesse, con l'eventuale valore del materiale rimosso, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali. Qualora l'intervento riguardi materiali privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente agli esecutori dei lavori. L'assenza di valore commerciale è riconosciuta dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'intento di effettuare l'intervento. Decorso detto termine, l'assenso si considera acquisito.

4. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da operazioni di disalveo, sono eseguiti dai comuni interessati, secondo gli indirizzi dell'autorità competente, utilizzando in via contingibile aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio.

2.0.7 (ex 1.31)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le Autorità di bacino predispongono norme per interventi finalizzati alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:

- a) suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;
- b) assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;
- c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;

d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti».

Art. 3.

3.1

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «gli uffici» fino alla fine, con le seguenti: «le regioni e le province autonome, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e le comunità montane, predispongono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma di attività straordinarie per la ricognizione dello stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, finalizzato anche ad indicare le più urgenti esigenze di intervento a carattere puntuale e di tipo manutentivo».

3.2

COLLA

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «soprattutto a beneficio dei territori di pianura».

3.3

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente::

«2. Il programma corredato con i tempi e modalità di attuazione e relativa stima delle risorse umane e finanziarie, è inoltrato al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3».

3.4

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

Al comma 2, dopo le parole: «al Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3,» aggiungere le seguenti: «nonché alle competenti commissioni parlamentari».

3.5

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti::

«2-bis. I programmi di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono base propeedeutica per la promozione di un piano nazionale straordinario di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti, finalizzato a rimuovere le situazioni che possono determinare pericolo per le persone e le cose.

2-ter. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438».

3.6

SILIQUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti. attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438».

3.7

BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438».

3.8

CECCATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438».

3.0.1.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Realizzazione della cartografia geologica)

1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438. Al fine di assicurare tra il Servizio geologico nazionale e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un Comitato composto dai responsabili delle predette strutture alla cui organizzazione si provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Compatibilità della ricostruzione)

1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque

previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dalla Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati».

Art. 4.

4.53

BRIGNONE, PREIONI, LEONI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di su-

perficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera a).

2-*bis*. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti i soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore

all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, sentita la Conferenza unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 12.

14. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

15. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

16. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte nel corso dell'anno 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 150 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.1

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera a).

2-bis. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in dif-

formità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, agricole, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti i soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa al fine della assoggettabilità alle imposte previste.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato il lire 3.500 miliardi, per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995 ed alla legge n. 185 del 1992, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995 e della legge n. 185 del 1992, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.2

SILIQUNI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Ca-

labria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera a).

2-bis. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle

organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, sentita la Conferenza unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 12.

14. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

15. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

16. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte nel corso dell'anno 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 150 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione. Le procedure di ristoro con-

seguenti saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.3

CECCATO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, e assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera a).

2-bis. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 1.000 miliardi per il 2000, in lire 1.000 miliardi per il 2001, in lire 1.000 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, sentita la Conferenza unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziato con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte nel corso dell'anno 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 150 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.4

DONDEYNAZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua, d'intesa con le regioni interessate, i comuni della regione Calabria, Valle d'Aosta, Piemonte, Ligu-

ria, Lombardia ed Emilia Romagna interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000».

4.5

RESCAGLIO, BEDIN, MONTICONE

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «nella regione Calabria» con le seguenti: «nelle regioni Calabria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000)».

4.6

PIANETTA

Ai commi 1 e 2 e nella rubrica dopo la parola: «Calabria» aggiungere le seguenti: «e Valle d'Aosta».

4.7

IL RELATORE

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» e sostituire le parole: «pari alla spesa» con le seguenti: «proporzionale alla spesa».

4.8

DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «ai soggetti residenti» inserire le seguenti: «nelle regioni di cui al comma 1» e dopo le parole: «delle calamità» inserire: «di cui allo stesso comma».

4.9

PIANETTA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «nello stesso comune» le seguenti: «o comune viciniore».

4.9 (nuovo testo)

PIANETTA, MANFREDI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «nello stesso comune» le seguenti: «o comune limitrofo».

4.10

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA

Al comma 2, inserire dopo il primo periodo il seguente: «Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa».

Conseguentemente dopo le parole: «dalla regione Calabria» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «e delle regioni del Nord» e sostituire al comma 1 le parole: «del settembre» con le seguenti: «dei mesi di giugno, settembre».

4.11

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa».

4.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa».

4.13

COLLA

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «sono demoliti a cura del proprietario» inserire le seguenti: «, a cura del medesimo proprietario avvengono le operazioni di sgombero delle macerie».

4.14

PIANETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 vengono concesse anche nel caso di unità immobiliari destinate ad abitazione principale di parenti entro il secondo grado».

4.15

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

Al comma 3, sostituire la parola: «fino» con la seguente: «pari».

4.16

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA

Al comma 3, sopprimere le parole: «con priorità» e dopo la parola: «principali» inserire le seguenti: «e fino al 75 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo».

Conseguentemente dopo le parole: «della regione Calabria» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «e delle regioni del Nord» e sostituire al comma 1 le parole: «del settembre» con le seguenti: «dei mesi di giugno, settembre».

4.17

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole: «con priorità» e dopo la parola: «principali» inserire le seguenti: «e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo».

4.18

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «con priorità» e dopo la parola: «principali» inserire le seguenti: «e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo.».

4.19

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiate dalle calamità di cui al comma 1 e già colpite dalle calamità di cui al decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali al fine del recupero delle medesime unità immobiliari».

4.20

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiate dalle calamità di cui al comma 1 e già colpite dalle calamità di cui al decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, per le abitazioni principali e fino al 75 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unità immobiliari».

4.21

GIOVANELLI, CARCARINO

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Alle imprese artigiane ed alle piccole imprese, di cui ai decreti ministeriali 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997, e 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1998 che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili e mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato dalle regioni interessate un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle rimanenti imprese sono concessi dalle regioni interessate finanziamenti, in conto interesse, in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi ed in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

5-bis. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie di cui al presente articolo è pari all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

5-ter. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2000».

4.21 (nuovo testo)

GIOVANELLI, CARCARINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai precedenti commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al precedente periodo non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste.».

4.22

PIANETTA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, agricole, commerciali e di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, danni a beni immobili o mobili di loro proprietà o comunque in loro possesso, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto sino a lire 60.000.000; l'eventuale danno eccedente è invece coperto da un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 10 per cento del valore, nel limite massimo di lire 350.000.000 per ciascun insediamento produttivo».

4.23

LEONI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA, TIRELLI

Al comma 4, dopo le parole: «agricole», inserire: «artigiane, società sportive facenti parte di federazioni o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI».

4.24

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «agricole», aggiungere la seguente: «, artigiane».

4.25

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese industriali, agro-alimentari, agricole» aggiungere la seguente: «, artigiane».

4.26

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «agricole», aggiungere le seguenti: «, studi professionali».

4.27

ASCIUTTI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi», aggiungere le seguenti: «ricettive, agenzie di viaggi e pubblici esercizi».

4.28

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

Al comma 4, sostituire la parola: «fino» con la seguente: «pari».

4.29

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi, con meno di 10 dipendenti, che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa».

4.30

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi, che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 e già colpite dalla calamità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa».

4.31

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

Al comma 5, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».

4.32

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento» ed aggiungere il seguente periodo: «Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale».

4.33

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale».

4.58

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai soggetti danneggiati è concesso un contributo corrispondente all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto ed all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5-ter. I contributi sono erogati dalle autorità competenti contestualmente alla concessione delle provvidenze di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, previo accertamento dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei ser-

vizi e nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale n. 3081 del 12 settembre 2000.»

4.34

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni immobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, nonché ai soggetti che al momento della distruzione erano ospiti o prestavano servizio di volontariato ovvero svolgevano un rapporto di lavoro nel *camping* «Le Giare» di Soverato ed hanno subito danni a beni mobili o beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza dell'inondazione del 10 settembre 2000, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 55 milioni per ciascun nucleo familiare, nei limiti delle risorse di cui al comma 10».

4.35

VERALDI, RESCAGLIO, POLIDORO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni immobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, nonché ai soggetti che al momento della distruzione erano ospiti o prestavano servizio di volontariato ovvero svolgevano un rapporto di lavoro nel *camping* «Le Giare» di Soverato ed hanno subito danni a beni mobili o beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza dell'inondazione del 10 settembre 2000, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, nei limiti delle risorse di cui al comma 10».

4.36

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni immobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 50 mila per ogni metro quadrato di locali adibiti a garage o cantina accertato con le modalità di cui al comma 9, per un importo complessivo comunque non superiore a lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare».

4.37

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA

Al comma 6, sopprimere le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo le parole: «della regione Calabria» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «e delle regioni del Nord» e sostituire al comma 1 le parole: «del settembre» con le seguenti: «dei mesi di giugno, settembre».

4.38

IL RELATORE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1».

4.39

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1».

4.40

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire la parola: «sono», con le parole: «siano»; dopo le parole: «dalla legge», aggiungere le seguenti: «, se non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria o se questa non sia stata rilasciabile in base alla normativa vigente».

4.41IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ,
LOMBARDI SATRIANI

Al comma 7 dopo le parole: «previste dalla legge», aggiungere le seguenti: «, escluse quelle per le quali sia stata presentata domanda di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed la legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.42

DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Facendo salvo quanto già previsto nelle apposite ordinanze, per i soggetti che, alla data degli eventi calamitosi, erano residenti o avevano sede nei comuni di cui al comma 1 sono sospesi fino al 30 giugno 2001 i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, beneficio e agevolazione fiscale, azione ed eccezione, in scadenza dall'evento calamitoso sino al 30 giugno 2001. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima della data degli eventi alluvionali e alle rate dei mutui di qualunque genere, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari e privati, e le somme dovute a seguito della cartolarizzazione dei crediti INPS, in scadenza nel medesimo periodo. Sono inoltre sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai pro-

cedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti».

4.43

DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. In relazione all'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e regolato dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il termine per il possesso da parte del responsabile tecnico dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale delle imprese n. 3 del 16 luglio 1999, fissato per il 15 gennaio 2001, è prorogato al 31 dicembre 2001. È altresì prorogato al 31 dicembre 2001 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1997, n. 70, e all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

4.54

IL RELATORE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per la concessione dei benefici di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000. Il Dipartimento di protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.»

4.44

DONDEYNAZ

Al comma 9 dopo le parole: «Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni,» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate,».

4.45

DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 delle legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

9-ter. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti a fini pensionistici e lo stesso vale per i lavoratori beneficiari dell'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999 e successive proroghe».

4.55

IL RELATORE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.»

4.47

DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo».

4.48

MIGNONE, BRUNO GANERI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai comuni inclusi delle tabelle A e B allegate al presente decreto e colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, sono estesi i benefici di cui ai commi precedenti, nel limite delle risorse di cui al comma 10».

Conseguentemente al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «2, 3, 4 e 6» con le seguenti: «2, 3, 4, 6 e 10-bis».

4.49

DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-ter. Le erogazioni liberali in denaro, senza limiti d'importo, a favore di enti o istituzioni pubbliche o private, ed interamente vincolate ad attività di sostegno dei comuni di cui al comma 1, sono interamente deducibili ai fini Irpef, Irpeg, Irap. Ai fini della deducibilità, i versamenti dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale o bonifico bancario e gli enti beneficiari dovranno rilasciare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui può essere esercitata la deduzione, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, da cui risulti l'importo del contributo e il vincolo di destinazione. L'utilizzo delle somme raccolte in specifici conti correnti, al netto delle sole spese di gestione degli stessi, dovrà avvenire previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente in base alla località dove vengono destinati i fondi. Le procedure di controllo potranno essere definite mediante apposito decreto ministeriale».

4.50

DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*quater*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 2000-2001 la compensazione è effettuata in via prioritaria a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dei comuni di cui al comma 1, qualora le loro aziende abbiano subito gravi danni a beni immobili o mobili».

4.51

GIOVANELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Per gli altri eventi calamitosi verificatesi nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-22 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile.

10-*ter*. All'onere complessivo per gli interventi di cui al precedente comma si provvede mediante rispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsione di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

4.52

DONDEYNAZ

Modificare la rubrica dell'articolo come segue:

(Interventi urgenti e disposizioni varie a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 e delle zone delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000).

4.0.1

PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PELLICINI, TOMASSINI, PREIONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi, residenti o aventi sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che hanno subito danni a causa delle gravi calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 e 8 dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

4.0.2

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di giugno e di ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese residenti o aventi sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di giugno e di ottobre 2000 si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 e 8 dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità assegnate dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000.

4. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi sono finanziati mediante appositi limiti d'impegno quindicennali da inserire nella legge finanziaria, pari a lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

4.0.3

PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PELLICINI, TOMASSINI, PREIONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi, residenti o aventi sede nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che hanno subito danni a causa delle gravi calamità idrogeologiche verificatesi nel mese di ottobre 2000, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 e 8 dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità assegnate dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000.

4. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

4.0.4/1

CARCARINO

All'emendamento 4. 0.4 (secondo nuovo testo) inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a carico delle provvidenze residue della stessa legge».

4.0.4 (secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche del mese di ottobre 2000 nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4,5, 5-bis 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attività produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità assegnate dall'articolo 7 dell'ordinanza del Mini-

stro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000.

5. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

4.0.5/1

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

All'emendamento 4.0.5 alla rubrica sostituire la parola: «dell'» con le seguenti: «dei mesi di giugno e di» e al comma 1 sostituire le parole: «del mese» con le seguenti: «dei mesi di giugno e».

4.0.5/2

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

All'emendamento 4.0.5 aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi sono finanziati mediante appositi limiti di impegno quindicinali da inserire nella legge finanziaria, pari a lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

4.0.5/3

GIOVANELLI

All'emendamento 4.0.5 aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

4.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese residenti o aventi sede nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche del mese di ottobre 2000 si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

2. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000».

4.0.6

GIOVANELLI, CARCARINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi dalla Regione contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti.

2. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000».

4.0.7

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

*Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:***«4-bis.***(Attività di prevenzione e salvaguardia idrogeologica della regione Calabria)*

1. Tutti i comuni della regione Calabria sono tenuti ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio idrologico-idraulico ad integrazione dello studio geologico di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. I comuni sprovvisti del citato studio geologico, ancorché sprovvisti di strumentazione urbanistica, sono tenuti a dotarsene contestualmente allo studio idrologico-idraulico. Tali studi dovranno essere conclusi entro 9 mesi dall'avvio. Lo studio idrologico-idraulico dovrà essere affidato ad ingegneri civili, interni o esterni all'amministrazione, che dimostrino nel *curriculum studiorum* il superamento degli esami Idraulico e di Costruzione idrauliche. Lo studio geologico dovrà essere affidato a geologi interni o esterni all'amministrazione che dimostrano di possedere specifiche competenze in campo geotecnico.

3. Il costo degli studi sarà a totale carico dei Comuni, che ricorreranno a propri fondi di bilancio o ad appositi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. I professionisti esterni saranno compensati in base alla tabella di cui alla lettera b) dell'articolo 35 della legge 2 marzo 1949, n. 143 in ragione dell'estensione delle aree oggetto di studio, considerando la scala 1:200.

4. Gli studi saranno redatti sulla base della cartografia esistente scala 1:10.000 (CASMEZ) e 1:25.000 (IGM), eventualmente aggiornata.

5. Gli studi idrologico-idraulici, atti a contenere le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovranno analizzare con relativa asta e bacino imbrifero sotteso e, sulla base delle statistiche delle stazioni pluviometriche più vicine, stimare l'eventualità delle piene con tempi di ritorno di 50 e 100 anni, pervenendo così ad una completa mappatura delle aree esposte a rischio di esondazione.

6. Gli studi idrologico-idraulici dovranno essere messi in relazione con gli studi geologici onde pervenire alla completa mappatura delle aree instabili soggette a rischio geologico suscettibili di danni a persone o cose.

7. Al fine di agevolare le Amministrazioni è istituito un fondo di lire 2.000 milioni a valere a disposizione della Regione Calabria per la concessione di contributi in conto interessi ai comuni che accenderanno i mutui per dotarsi degli studi.

8. A decorrere dal primo gennaio 2002 tutti i comuni del territorio regionale dovranno entro 120 giorni adeguare gli strumenti urbanistici

agli studi geologici ed idrologico-idraulici introducendo le aree a vincolo di inedificabilità assoluta a causa del rischio idraulico e geologico.

Art. 4-ter.

(Procedure di attuazione del piano di difesa idrogeologica)

1. Le varianti degli strumenti urbanistici finalizzate all'adeguamento agli studi di rischio sono adottate con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e trasmesse alla Regione che le approverà con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 70 giorni dalla trasmissione e ne disporrà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Le suddette varianti non potranno contemplare cambiamenti dello strumento interessato non riguardanti la salvaguardia dal rischio. In nessun caso potranno prevedere ampliamenti delle aree per l'edificazione.

3. A decorrere dalla data di acquisizione degli studi di rischio non potranno essere rilasciati concessioni edilizie sulle aree soggette a rischio idraulico o geologico. Nelle aree edificabili degli strumenti vigenti, fino alla acquisizione da parte dei comuni degli studi di rischio, il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla presentazione, unitamente al progetto, di uno studio redatto da professionista abilitato comprovante l'assenza di rischio geologico ed idraulico per la costruzione oggetto della concessione.

4. In caso di inadempienza o di inerzia il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, nomina un commissario che procede in via sostitutiva».

4.0.9

SILIQUNI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura e negli allevamenti)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole e zootecniche, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure

della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle Politiche agricole e Forestali, sentito il parere della Conferenza Unificata.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole;

e) fino a lire 2.000.000 per ogni capo di bestiame perduto.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole e zootecniche, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole e zootecniche sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge n. 185 del 1992.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono elevati al 90 per cento. In particolare, i contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa

una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà a misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

11. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865 del 1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.10

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a L. 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a L. 12.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a L. 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a L. 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e delle opere di bonifica.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di Lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per gli interventi nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a favore delle aziende agricole situate nei predetti territori non si applica il calcolo della percentuale del 35 per cento.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla normativa vigente sono elevati al 90 per cento. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2 lettera e) per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. I terreni agricoli nei quali a causa degli eventi alluvionali, il costo di ripristino della coltivabilità superi il valore tabellare medio di esproprio stabilito ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.11

BESSO CORDERO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiate dalle calamità di cui alla precedente articolo 4 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 e 18 ottobre 2000, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui ai decreti legge 24 novembre 1994, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995 n.364, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.

2. A tal fine la datazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato, con la legge finanziaria 2001, di lire 100 miliardi per l'anno 2001.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.0000 per ettaro per le colture intensive che sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, a base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi

dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui ai decreti-legge 24 novembre 1994, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994 convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995 n.364 convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.

7. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata, con la legge finanziaria 2001, di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge n. 185 del 1992.

9. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono elevati al 90 per cento. In particolare, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate sono concedibili fino ad un massimo di lire 250 milioni.

10. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

11. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

12. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865 del 1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.12

CECCATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento;

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25 000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge n. 185 del 1992.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono elevati al 90 per cento. In particolare, i contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. Nei comuni nei quali a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

11. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865 del 1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.13

PREIONI, BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,

nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge n. 185 del 1992.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono elevati al 90 per cento. In particolare, i contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

11. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865 del 1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.14

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni

che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.15

PREIONI, BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,

n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.16

CECCATO

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle re-

gioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.17

SILIQUNI

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari,

comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.18

PERUZZOTTI, LEONI, BRIGNONE, COLLA, PREIONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articolo 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 6, 7, 8, 9, 12, 12-quater, 12-sexies, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

4.0.19

PIANETTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva per la regione Valle d'Aosta)

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 16 ottobre 2000, erano residenti e avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono sospesi dalla medesima data e sino al 31 dicembre 2001, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 16 ottobre e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile se già incorporati ed in servizio alla data del 16 ottobre 2000, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati relativamente agli scaglioni degli anni 2000 e 2001, a domanda, sono dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile».

4.0.20

PIANETTA

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure di sostegno straordinario al reddito)

1. Ai lavoratori dipendenti privati – compresi gli apprendisti – e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro di datori di lavoro operanti alla data del 16 ottobre 2000 nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi dell'alluvione di ottobre, è corrisposta un'indennità per il periodo di sospensione o riduzione del lavoro pari al trattamento straordinario di integrazione previsto dalla vigente legislazione. L'indennità, esente da contributo addizionale, è riconosciuta sino al 15 marzo 2001».

4.0.21

PIANETTA

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero dei trasporti d'intesa con l'azienda della Ferrovie S.p.A. predispone uno studio preliminare di massima comparativo tra i costi e i tempi necessari al ripristino del vecchio tracciato ferroviario Aosta-Chivasso e l'ipotesi di un ammodernamento della linea con rettificazione, elettrificazione e raddoppio dei binari».

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2000

291^a Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(4853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, di un decreto-legge in materia di agevolazioni tariffarie sulle spedizioni postali. Per quanto di competenza, occorrerebbe verificare se l'ulteriore proroga del termine per l'avvio del regime di contribuzione diretta alle imprese del settore (al quale farà riscontro la soppressione delle agevolazioni tariffarie attualmente previste) possa comportare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che il decreto-legge in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a disporre un mero differimento di termini.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante l'istituzione del servizio civile nazionale. L'articolo 2 contiene una delega al Governo per l'individuazione delle caratteristiche del servizio volontario nella situazione a regime, che decorre dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare. Gli articoli da 3 a 9 regolano il periodo transitorio. Sia la situazione transitoria, che quella a regime sembrano configurarsi – analogamente a quanto previsto nella legge n. 230 del 1998 istitutiva del servizio – quali tetti di spesa, prevedendo meccanismi di determinazione dei contingenti tali da mantenere l'onere nei limiti della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile. Ricorda, peraltro, che nel corso dell'esercizio 1999 si è reso necessario procedere all'integrazione del Fondo (decreto-legge n. 324 del 1999) e introdurre alcune disposizioni (quali la necessità di dispensare o di collocare in licenza illimitata gli obiettori qualora vi fossero eccedenze rispetto alle risorse) che meglio esplicitassero il limite finanziario nella determinazione dei contingenti. Appare opportuno acquisire indicazioni dal Tesoro sul funzionamento della normativa nel 1999 e nel corso del 2000, chiarendo se le citate innovazioni legislative hanno assicurato il rispetto del vincolo finanziario. Per quanto riguarda i criteri di delega di cui all'articolo 2, segnala che la lettera *a*) del comma 3 non prevede alcun limite per l'ammissione al servizio (età, contemporaneità con altro lavoro o attività di studio, etc) e che la lettera *b*) prevede che il trattamento giuridico ed economico sia determinato tenendo conto di quello riservato al personale militare volontario in ferma annuale. Alla luce dell'istituzione del servizio militare su base volontaria e dell'adeguamento dell'importo della diaria, le adesioni potrebbero essere numerose e potrebbe risultare necessaria una particolare attenzione alla verifica del meccanismo del tetto di spesa. Al riguardo, appare opportuno inserire esplicitamente tra i criteri di delega che il contingente dei volontari viene determinato in base alla entità delle risorse disponibili (tenuto conto delle remunerazioni determinate ai sensi della lettera *b*) del Fondo, degli altri oneri connessi con il servizio civile e degli oneri destinati al finanziamento dell'ufficio nazionale), e non meramente rinviare alle modalità di cui all'articolo 5; è, altresì, auspicabile, definire le modalità di gestione e i criteri di selezione e di esclusione delle domande in caso di eccesso rispetto alle risorse finanziarie del Fondo. È necessario, inoltre, chiarire quale sarà il vincolo finanziario operante per la determinazione del contingente quando il fondo confluirà nel Fondo nazio-

nale per le politiche sociali ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, segnala che l'articolo 4 sembra configurare un obbligo per tutti i cittadini abili al servizio di leva, che dichiarino la preferenza per il servizio civile (comma 1) e definire un diritto soggettivo per i cittadini giudicati inabili al servizio militare o in posizione di congedo illimitato e per le cittadine (comma 2: su base volontaria e a determinate condizioni soggettive). Il successivo articolo 5 stabilisce esplicitamente che il contingente viene determinato nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo, ma appare opportuno esplicitare anche nell'ambito dell'articolo 4 che obblighi e diritti soggettivi sono comunque limitati dalla effettiva disponibilità di posti e, anche in tal caso, precisare le modalità di gestione delle eventuali eccedenze di obiettori e di volontari. Segnala, poi, che l'articolo 10, comma 2, prevede un regime di esenzione fiscale per le donazioni dei soggetti privati al Fondo, in relazione al quale occorre valutare se – tenuto conto del rinvio generico al decreto legislativo n.460 del 1997 – ne deriva altresì l'applicabilità delle disposizioni agevolative delle erogazioni liberali ivi previste. L'articolo 8, comma 2, sembra introdurre un percorso formativo nel caso di servizio civile prestato all'estero, in relazione al quale occorre specificare che i relativi oneri sono a carico del fondo. L'articolo 6, comma 3, definisce la percentuale del fondo da destinare per il primo triennio al finanziamento delle spese di funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile: sarebbe opportuno chiarire che anche negli esercizi successivi tali oneri sono a carico del fondo. Segnala, infine, che è necessario riformulare la clausola di copertura di cui all'articolo 10, comma 4, facendo riferimento al bilancio triennale 2001-2003.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti gli emendamenti 6.3 e 8.2, che dovrebbero essere valutati alla luce del parere reso sulle parti del testo cui sono riferiti.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che, grazie alle modifiche apportate con il decreto-legge n. 324 del 1999, il vincolo finanziario inerente al Fondo nazionale per il servizio civile è stato rispettato nell'anno 1999 e nel corso dell'esercizio 2000. Tale esperienza deve essere tenuta presente anche per la definizione del testo in esame: in particolare, l'elemento decisivo per il rispetto del vincolo finanziario sembra essere costituito dalla previsione di collocamento in congedo illimitato delle eventuali eccedenze di obiettori, che consente di non qualificare il servizio civile quale diritto soggettivo. Sulla base di tale esperienza, concorda con le osservazioni del relatore sulla necessità di esplicitare più puntualmente nel testo la sussistenza del vincolo finanziario come limite per la determinazione del contingente e di regolare le situazioni di eccedenza di domande rispetto al contingente disponibile. In relazione all'articolo 10, comma 3, ritiene che non derivino difficoltà nella gestione del servizio civile in quanto il Fondo nazionale per le politiche sociali è articolato secondo specifiche finalità e il vincolo per la determinazione del contingente è identificabile nell'importo assegnato al servizio civile nell'ambito della citata

ripartizione del fondo. Concorda poi con le osservazioni relative all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 8, comma 2. Per ciò che concerne l'articolo 10, comma 2, pur riservandosi un ulteriore approfondimento, conferma che la disposizione si applica anche alle erogazioni liberali. Si sofferma infine sulla clausola di copertura, evidenziando che in parte viene prevista l'utilizzazione del Fondo per il servizio civile, già iscritto in tabella C della legge finanziaria, e in parte vengono previste ulteriori autorizzazioni di spesa con coperture a valere sul fondo speciale: dopo aver sottolineato che nel disegno di legge finanziaria per il 2001 non sussistono risorse da destinare a tale finalità e che risulta quindi necessario sopprimere le nuove autorizzazioni, preannuncia l'impegno del Governo a garantire una integrazione del Fondo idonea a fronteggiare le esigenze del settore. Esprime, poi, avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore FERRANTE ritiene che la formulazione del testo già espliciti chiaramente i vincoli finanziari per la gestione del servizio civile, sia nell'ambito della delega relativa al sistema a regime, che nel periodo transitorio.

Il senatore AZZOLLINI fa presente che la formulazione del provvedimento, soprattutto in relazione all'articolo 4, non consente il rispetto del vincolo finanziario in quanto definisce veri e propri diritti soggettivi. Ritiene, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, non identifica il parametro finanziario per la determinazione del contingente. Sollecita infine alcuni chiarimenti sulle modalità di copertura preannunciate dal Governo a valere sul disegno di legge finanziaria.

Il presidente MORANDO, dopo aver evidenziato l'opportunità di introdurre modifiche finalizzate a rendere più esplicito ciò che senza dubbio è già presente nel disegno di legge, rafforzando la definizione di un meccanismo di tetto di spesa attraverso l'esclusione del riconoscimento di diritti soggettivi, fa presente che la copertura del provvedimento non viene rinviata alla finanziaria in quanto il Fondo per il servizio civile risulta già previsto a legislazione vigente: l'impegno politico consiste nell'individuare, eventualmente nell'ambito della finanziaria, ulteriori risorse per il finanziamento del Fondo. Sollecita infine un maggiore approfondimento da parte del Governo in relazione all'articolo 10, comma 2, per il quale ritiene debba essere formulato parere contrario.

Il relatore CADDEO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2 sia inserito esplicitamente tra i criteri di delega che il contingente dei volontari viene determinato in base alle risorse disponibili del Fondo nazionale per il servizio civile; che siano definite, sia per il periodo transitorio, che per quello a regime, le modalità di gestione e i criteri di selezione e di esclusione delle domande in caso di

eccesso di queste rispetto alle risorse finanziarie del Fondo; che all'articolo 4 sia chiarito esplicitamente che l'obbligo di cui al comma 1 e i diritti di cui al comma 2 sono limitati dalla effettiva disponibilità di posti connessa con le risorse finanziarie; che all'articolo 6, comma 3, sia chiarito che anche negli esercizi successivi al triennio gli oneri di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono a carico del Fondo; che all'articolo 8, comma 2, sia esplicitato che gli eventuali oneri di formazione siano a carico del Fondo; che l'articolo 10, comma 4, sia riformulato al fine di sopprimere la nuova autorizzazione di spesa con copertura a valere sul fondo speciale e si faccia riferimento all'attuale dotazione del Fondo per il servizio civile, rinviando a quanto previsto nel bilancio 2001. Propone poi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 10, comma 2. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, ritiene che le condizioni formulate rispettivamente sull'articolo 6 e sull'articolo 8 consentono di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(4336-B) Misure in materia fiscale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il sottosegretario MORGANDO consegna alla Presidenza l'integrazione della relazione tecnica a suo tempo richiesta dalla Commissione.

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge in materia fiscale collegato alla manovra finanziaria per il 2000, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, tenuto conto che la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento è a valere sul vigente fondo speciale di parte corrente e che le relative finalizzazioni risultano confermate nel disegno di legge finanziaria per il 2001, segnala che il parere di nulla osta sul disegno di legge in esame è nel presupposto che la legge finanziaria per il 2001 confermi le risorse destinate a tale finalità. Sempre con riferimento alla clausola di copertura finanziaria del provvedimento, di cui all'articolo 102, segnala che la Camera dei deputati ha modificato il meccanismo di salvaguardia individuato nel testo approvato dal Senato, in base al quale la copertura degli oneri a decorrere dal 2004 era rinviata alla legge finanziaria, prevedendosi in alternativa la modifica dell'aliquota agevolativa di cui all'articolo 6. Nel testo modificato dalla Camera si continua a prevedere la rideeterminazione della citata aliquota come forma di compensazione dell'onere a decorrere dal 2004, ma è stato eliminato il rinvio alla legge finanziaria (che nel testo del Senato rappresentava la modalità di copertura individuata in prima istanza) e introdotto il richiamo all'articolo 11-ter,

comma 7, della legge n. 468 del 1978, in base al quale, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate ai fini della copertura finanziaria, il Ministro del tesoro riferisce al Parlamento per l'adozione delle conseguenti iniziative legislative. Segnala, inoltre, sulla base delle osservazioni contenute nella Nota di lettura del Servizio del bilancio, l'esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo sugli effetti finanziari delle seguenti disposizioni modificate o introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare, riguardo all'articolo 3, occorre un chiarimento circa gli effetti finanziari dell'ulteriore estensione della cosiddetta «agevolazione Visco», derivante dalle modifiche introdotte dalla Camera, che consentono di computare anche gli investimenti relativi ad immobili di categoria catastale D/2 e D/3. Relativamente all'articolo 6, occorrerebbe verificare gli effetti derivanti dall'estensione della disposizione anche alle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 544 del 1992. L'articolo 7 potrebbe comportare riflessi sul gettito in considerazione dell'applicazione della maggiorazione di aliquota ad una platea meno estesa rispetto alla legislazione vigente. L'articolo 8 prevede ulteriori agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e INVIM, oltre a determinare la possibilità di comportamenti elusivi per effetto dell'applicazione del regime agevolato alle società di servizi di cui al comma 2. Riguardo all'articolo 31, che prevede la detraibilità delle spese di assistenza specifica, le modifiche della Camera sollecitano un chiarimento riguardo ai criteri di quantificazione utilizzati dal Governo nella relazione tecnica, che fa riferimento a dati ISTAT e delle imposte dirette relativi al 1994. Anche sull'articolo 32, che riguarda la detraibilità delle spese veterinarie, occorrerebbero chiarimenti sui criteri di quantificazione, alla luce delle modifiche della Camera, che spostano verso l'alto il limite della detraibilità delle spese sostenute. Relativamente all'articolo 35 occorrerebbe un chiarimento sulle minori entrate derivanti dalla rinuncia agli ordinari accertamenti, conseguente alla sanatoria prevista. Riguardo all'articolo 37, occorrerebbe quantificare gli effetti derivanti dall'estensione dell'agevolazione ai compensi erogati dall'UNIRE. Circa l'articolo 38, che prevede agevolazioni per le erogazioni liberali per progetti culturali, occorrerebbero chiarimenti sugli effetti del meccanismo compensativo a carico dei soggetti beneficiari in caso di superamento degli importi predeterminati. L'articolo 48 prevede l'abbattimento dell'aliquota IVA sulla somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso. Riguardo all'articolo 53, che concerne il regime IVA nelle operazioni infragrupo bancario, occorrerebbe acquisire chiarimenti sugli effetti della proroga e dell'estensione delle agevolazioni previste. L'articolo 62, in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di trasporto, estende ai lavoratori dipendenti agevolazioni attualmente previste per l'impresa cooperativa. L'articolo 69 contiene la modifica della normativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Al riguardo, segnala che occorre valutare la congruità della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione, che secondo quanto indicato al comma 12 dovrebbe comportare un effetto netto negativo solo nell'anno 2000, mentre negli anni 2001 e 2003 e se-

guenti l'effetto dovrebbe essere quello di un aumento del gettito. La struttura del provvedimento si basa infatti su riduzioni di imposta certe, mentre gli effetti positivi (riconducibili alle sanatorie e all'incentivo alla modifica dei comportamenti dei soggetti interessati) sembrano scontare un elevato grado di aleatorietà. Riguardo all'articolo 74, in materia di rendite catastali, occorrerebbe accertare l'assenza di effetti negativi per la finanza comunale. Quanto infine all'articolo 89, concernente il trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze, è opportuno un chiarimento circa gli effetti sulla spesa per oneri di personale.

Riguardo agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 69.1 e 69.2, che comportano maggiori oneri. Occorrerebbe inoltre acquisire l'avviso delle Finanze sulla quantificazione dell'onere associato all'emendamento 32.1.

Il sottosegretario MORGANDO si sofferma preliminarmente sulla modifica della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 102, introdotta dalla Camera dei deputati, evidenziando al riguardo che il riferimento all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 non esclude la possibilità per il Governo di provvedere alla copertura degli oneri a decorrere dal 2004 nella sede della legge finanziaria, ove alla copertura stessa non si provveda mediante la rideterminazione dell'aliquota agevolativa richiamata.

Passa quindi a fornire chiarimenti sulle singole disposizioni citate dal relatore. In particolare, riguardo all'articolo 3, evidenzia che l'estensione dell'agevolazione agli immobili di categoria catastale D/2 e D/3 comporta una perdita di gettito di 31 miliardi per l'anno 2001, di cui si tiene conto nella clausola di copertura del provvedimento. L'articolo 6 determina un aumento di gettito pari a 6 miliardi nell'anno 2000 e a 11 miliardi nell'anno 2001, mentre per il 2002 si verifica una perdita di 7 miliardi. Dopo aver confermato che l'articolo 7 non determina riflessi sul gettito, fa presente che le modifiche dell'articolo 8 non comportano variazioni nelle stime della perdita di gettito associata alla norma nel testo approvato dal Senato. Con riguardo all'articolo 31, rinvia alle puntuali informazioni contenute nell'integrazione della relazione tecnica, mentre relativamente all'articolo 32 fa presente che all'aumento del limite di detraibilità delle spese veterinarie stabilito dalla Camera fa riscontro l'introduzione di una franchigia, per cui (tenuto conto delle stime sull'importo medio delle spese in questione) si dovrebbe verificare una compensazione dei relativi effetti finanziari. Con riguardo all'articolo 35 evidenzia che la disposizione consente di prevedere un maggior gettito pari a 30 miliardi nel 2001 e a 6 miliardi nel 2002. Dopo aver evidenziato che l'articolo 37, nel suo complesso, non determina effetti erariali, assicura che il meccanismo compensativo individuato nell'articolo 38 garantisce il rispetto del limite di spesa previsto. L'articolo 48 comporta una perdita di gettito pari a circa 10 miliardi, mentre l'articolo 53 comporta una mera razionalizzazione della disciplina IVA per le prestazioni in ambito infragruppo bancario, che non determina alcun effetto sul gettito erariale. L'articolo 62 non

determina effetti aggiuntivi di segno negativo sul gettito, così come gli articoli 74 e 89. Quanto poi all'articolo 69, concernente la modifica dell'imposta sulle successioni e donazioni, rinvia alle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica per la quantificazione dei relativi effetti finanziari.

Relativamente infine agli emendamenti, concorda con il relatore nella valutazione degli emendamenti 69.1 e 69.2, mentre riguardo all'emendamento 32.1 osserva che la quantificazione dell'onere ivi indicata non appare congrua.

Il senatore MORO sottolinea l'esigenza di acquisire ulteriori delucidazioni in merito agli effetti sulla finanza comunale dell'articolo 74, in materia di modifiche delle rendite catastali. Preannuncia, comunque, la propria astensione relativamente agli aspetti di copertura del provvedimento.

Il senatore AZZOLLINI evidenzia la difficoltà di una compiuta valutazione dei rilievi finanziari del testo in esame, anche alla luce delle condivisibili osservazioni del relatore, rispetto alle quali i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non risultano a suo avviso esaustivi. In particolare, ritiene che non sia stato sufficientemente approfondito l'effetto finanziario associato all'estensione di agevolazioni esistenti a più ampie platee di beneficiari. A titolo esemplificativo, cita le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8, dall'evidente contenuto estensivo, alle quali non ha fatto riscontro un'adeguata quantificazione degli effetti finanziari. Si sofferma quindi sulla clausola di copertura finanziaria del provvedimento, esprimendo perplessità sull'ipotesi di formulare parere di nulla osta nel presupposto che la nuova legge finanziaria confermi le risorse destinate a tale finalità. Ritiene infatti che, non essendo concluso l'*iter* di approvazione della legge finanziaria, non sia assicurata l'effettiva sussistenza delle risorse di cui ai fondi speciali, necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

In conclusione, annuncia il proprio voto contrario sulla copertura finanziaria del disegno di legge in titolo.

Il relatore FERRANTE, alla luce delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritiene di poter esprimere avviso favorevole sulla clausola di copertura di cui all'articolo 102, evidenziando che la nuova formulazione della Camera mantiene il riferimento alla possibilità di rideeterminare l'aliquota agevolativa di cui all'articolo 6 e che il richiamo all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, non esclude la possibilità per il Governo di utilizzare lo strumento della legge finanziaria per la copertura degli oneri a decorrere dal 2004. Sottolinea inoltre che la richiamata disposizione della legge n. 468 prevede un coinvolgimento del Parlamento nella valutazione degli scostamenti degli effetti finanziari delle leggi approvate, rispetto alle previsioni.

Il presidente MORANDO ritiene che il richiamo alla citata disposizione della legge n. 468 del 1978 non possa costituire un'ideale modalità di copertura di oneri certi. Evidenzia peraltro che il mantenimento della possibilità di rideterminazione dell'aliquota assicura comunque, anche nel testo modificato dalla Camera, il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Si sofferma infine sull'articolo 69, in materia di imposta sulle successioni e donazioni, osservando che la disposizione potrebbe comportare nei primi anni di applicazione un maggior gettito (soprattutto con riferimento alla possibilità introdotta di ricorrere alla donazione in alternativa alla successione), al quale potrebbero fare riscontro, nel medio periodo, effetti negativi.

Con l'astensione del senatore MORO ed il voto contrario del senatore AZZOLLINI sugli aspetti di copertura, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che la legge finanziaria per il 2001 confermi le risorse destinate a tale finalità. Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 32.1, 69.1 e 69.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 10,20.

